



COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Provincia di Forlì - Cesena
UFFICIO DEL SINDACO

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA - Provincia di Forlì – Cesena
tel. 0543/984311 fax 0543/983810
e - mail protocollo@comune.civitella-di-romagna.fc.it
pec comune.civitella@cert.provincia.fc.it
sito internet:www.comune.civitella-di-romagna.fc.it

ORDINANZA N. 27 DEL 29/05/2023

**OGGETTO: ORDINANZA DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA
MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOSSI, CANALI E RIPE STRADALI**

IL SINDACO

PREMESSO:

che la Regione Emilia Romagna ha emesso allerte meteo rosse con bollettini n 059/2023 del 13.05.2023, n 060/2023 del 14.05.2023, n 061/2023 del 15.05.2023, n062/2023 del 16.05.2023 e n. 064/2023 del 18.05.2023 per rischio idrico e idrogeologico interessanti il territorio di tutto il Comune di Civitella di Romagna;
che, a seguito delle allerte anzi dette, il Comune di Civitella di Romagna ha attivato il C.O.C. per la gestione delle emergenze;

CONSIDERATA

l'eccezionale ondata di maltempo per le suddette giornate che hanno comportato allagamenti per tracimatura di fossi e corsi d'acqua con invasione di molte tratti stradali del territorio comunale, oltre al dilavamento ed all'erosione in alcune zone della pavimentazione e delle ripe dei fossi, con grave pregiudizio alla pubblica sicurezza ed incolumità;

ACCERTATO

che i fenomeni sopra specificati, oltre che dall'intensità degli eventi atmosferici, possono essere causati anche da:

- occlusioni, scarsa manutenzione, regimentazione sia degli scoli privati adiacenti le proprietà private che delle tubazioni sottostanti i passi carrabili privati, i cui alvei spesso sono invasi da vegetazione e rifiuti, con conseguente pregiudizio del libero scorrimento delle acque;
- lavori di aratura dei terreni agricoli che possano estendersi fino ai margini stradali e/o delle scarpate, con conseguente danneggiamento delle stesse;
 - dalla insufficiente sezione o dall'errata quota delle tubazioni sottostanti i passi carrabili privati;
 - dalla eliminazione dei fossi o alterazione del loro corso, con modifica della regimentazione delle acque;
- dalla presenza di alberature e/o siepi invadenti, collocate in posizioni pericolose, che risultano ammalorate o con pendenze importanti e quindi suscettibili di caduta o il cui distacco di rami possano costituire pericolo per la corretta fruibilità e funzionalità delle strade pubbliche e degli eventuali servizi annessi (cunette, fossi, segnaletica stradale, ecc);
- dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle

siepi e dei rami delle piante che si protendono verso il confine stradale, nonché l'immediata rimozione delle zolle o di altro materiale della lavorazione dei campi;

VISTO CHE

- ai sensi dell'art 15 del D. Lgs 30.04.1992 n 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", su tutte le strade e le loro pertinenze è vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico, nonché è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti e che è altresì vietato scaricare senza regolare concessione/autorizzazione nei fossi e nelle cunette materiali ovvero cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura;

- ai sensi dell'art 16 del D. Lgs 30.04.1992 n 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" ai proprietari o aventi diritto, dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati, è vietato aprire canali, fossi ed eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade, costruire, ricostruire o ampliare lateralmente alla strada edificazioni di qualsiasi tipo e materiale, impiantare alberature lateralmente alla strada, siepi, piantagioni ovvero recinzioni;

- ai sensi dell'art 29 del D. Lgs 30.04.1992 n 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" i proprietari dei fondi confinanti con le strade pubbliche, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti atti a mantenere i propri fondi in modo tale da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e di incolumità dei pedoni e del traffico carrabile;

- i proprietari dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle stesse, in condizioni da impedire cedimenti o frane del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art 31 del D. Lgs 30.04.1992 n 285 e s.m.i (fabbricati, muri di sostegno, ecc) l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale stessa in modo da prevenire la caduta di materiali sulla strada;

- ai sensi dell'art 32 del D. Lgs 30.04.1992 n 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" coloro che hanno diritto di condurre acqua nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e degli eventuali danni causati;

RITENUTO CHE

- al fine di garantire il regolare deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge e di evitare situazioni pericolose per la pubblica incolumità occorre ripristinare e mantenere in efficienza gli alvei dei corsi d'acqua nonché dei fossati e dei canali presenti su tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO pertanto, che

sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

– ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco è autorità competente per le indifferibili questioni attinenti alle materie di sanità e igiene pubblica e che pertanto, per ragioni igienico-sanitarie, la rete di scolo dei fossi deve essere mantenuta in perfetta efficienza e pulizia al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni e qualsiasi altro ostacolo al libero deflusso delle acque meteoriche;

– ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.Lgs.267/2000, il Sindaco è autorità competente all'adozione di provvedimenti tesi a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che nell'ipotesi de quo a livello preventivo, è opportuno effettuare lavori di bonifica dei suddetti fossi evitando la tracimazione degli stessi e quindi non favorendo situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e danni a cose ed animali;

RITENUTO

di procedere all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n 241/1990 e smi;

VISTO

- il D. Lgs 30.04.1992 n 285 “Nuovo Codice della Strada” artt 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 33;
- il D. Lgs n 267/200 “Testo unico Enti Locali”;
- il Codice Civile artt. 891, 892, 893, 894, 895, 896, 913, 915, 916, 917;

ORDINA con efficacia immediata

a tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di immobili (quali terreni, fabbricati e pertinenze, ecc.), strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico situati nel comune di Civitella di Romagna ed a coloro che, per patto contrattuale, sino a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, di provvedere nell'immediato ad eseguire le opere necessarie per impedire il ristagno di acqua nei fossi e/o canali che tracimando possano cagionare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità come di seguito elencato:

- 1- Spurgo e pulizia dei fossi dei canali di scolo delle acque meteoriche così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nel sistema di raccolta principale;
- 2- Rimozione tempestiva delle frane ed effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
- 3- Rimozione tempestiva, nei fossi stradali e nei tombamenti degli stessi, da rami, ramaglie nonché da rifiuti inorganici di qualunque natura che impediscano il corretto deflusso delle acque, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombati, rimuovendo ogni materiale depositato a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse; il materiale di risulta dovrà essere conferito in luogo idoneo al suo recepimento;
- 4- di mantenere l'efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità pubblica; tutti i proprietari o gestori di fondi dovranno provvedere, in virtù degli articoli 913, 915, 916, 917 del Codice Civile, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri;

E' fatta salva ogni altra disposizione in merito a distanze e fasce di rispetto della sede stradale pubblica dettate dal Codice Civile, Codice della Strada e dalla vigente normativa in materia, anche non espressamente richiamata dalla presente Ordinanza.

DISPONE

Che a carico di coloro che risultano inadempienti sarà applicata una sanzione amministrativa come previsto dall'art. 15, dall'art. 16, dall'art. 29, dall'art. 30, dall'art. 31, dall'art. 32, dall'art. 33 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 285/1992, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, pertanto, in presenza di più comproprietari sullo stesso fondo, ognuno sarà passibile della sanzione prevista.

AVVERTE

Che la sanzione amministrativa non esaurirà, comunque, l'obbligo di eseguire le attività in capo ai proprietari privati. In caso di inadempienze, nei modi di legge, i lavori necessari verranno effettuati dall'Amministrazione comunale con rivalsa delle spese a carico del /degli inadempiente/i.

Che in caso di incidenti causati da incuria dei fondi confinanti la sede stradale, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree. Che sul custode del bene, sia esso il proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

DISPONE INFINE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Civitella di Romagna;

- la trasmissione, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

- Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena;
- Comando Carabinieri di Civitella di Romagna;
- Comando Carabinieri Forestali di Santa Sofia;
- Corpo di Polizia Locale;
- Servizio Area Romagna Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- Provincia di Forlì-Cesena.

Il Corpo di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

RENDE NOTO:

- che in caso di violazione/inosservanza/inottemperanza della presente ordinanza troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR dell'Emilia Romagna rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO
Dott. Claudio Milandri

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993*